

	COMUNE DI CARAVAGGIO	Numero 24	Elenco N. Cod. Ente 10054	Prot.
---	-----------------------------	--------------------------------	--	--------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1^ convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2023

L'anno 2023 addì 27 del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
BOLANDRINI CLAUDIO	Sindaco	SI
LONATI LAURA	Consigliere	SI
AVILA ELISABETTA MARIA	Consigliere	SI
VALIMBERTI ALICE	Consigliere	ONLINE
VICARIO PAOLO	Consigliere	SI
SAPELLI MARIELLA MADDALENA	Consigliere	SI
PALUSCHI GUGLIELMO TARCISIO	Consigliere	SI
CASTAGNA MARIA ROSA	Consigliere	SI
PREMOLI ENRICO	Consigliere	SI
BENA ILARIA	Consigliere	SI
GATTI ELISA	Consigliere	SI
PREVEDINI GIUSEPPE	Consigliere	SI
CASTAGNA DIANA	Consigliere	AG
LOMBARDO ROCCO, FRANCESCO, ANTONIO	Consigliere	SI
MANGONI CARLO	Presidente del Consiglio	SI
FACCHINETTI DANIEL	Consigliere	SI
COLPANI MAURO	Consigliere	SI

Totale Presenti **16**

Sono presenti inoltre:

gli Assessori Sigg.ri: **LEGRAMANDI IVAN, CREMONESI MARCO, CATTELANI JURI, NICOTERA ELENA**

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Filippo Paradiso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Mangoni – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 “Approvazione del metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 362/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2022;

Visto in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato

in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno medesimo;

Richiamata la propria precedente deliberazione assunta in data odierna (n.....), con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) in conformità al nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR2) previsto da ARERA, che prevede un costo complessivo netto pari ad €1.915.863,00;

Visto il comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Visto altresì l'articolo 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'articolo 38-bis del DL n. 124/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia;

Preso atto che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), la somma attribuita al comune per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è stato sottratto dal costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al prospetto economico finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 64 % a carico delle utenze domestiche;
- 36 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti sulla base dei valori minimi dei coefficienti indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, ai sensi degli articoli 16 e 18 del vigente Regolamento TARI;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in euro 1.915.863,00, al netto delle detrazioni previste dal comma 1 punto 4 della determina n. 2/DRIF/2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023 per un gettito complessivo di euro 1.915.863,00 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A", predisposto dall'Ufficio Tributi comunale, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento, ai sensi del comma 663, art. 1, L. 147/2013;

Considerato che, relativamente ai mercati, il comma 838, art. 1 della Legge n. 160/2019 istitutiva del Canone Unico Patrimoniale, dispone che il canone sostituisce la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e i prelievi sui rifiuti previsti dalla Legge n. 147/2013;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 22.06.2023;
- seconda rata: 22.12.2023;
- possibilità di unica soluzione entro 22.06.2023

Considerato che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 13 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 stabilisce che *"gli Enti locali possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2023;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 convertito nella legge n. 25/2022 prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze-dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale"*

del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000, che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Preso atto che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali in data 20 aprile 2023, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

Preso atto degli interventi integralmente estratti dalla registrazione audio della seduta, come resoconto allegato alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 14 e **astenuti** n. 2 (Consiglieri Prevedini e Lombardo), espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
4. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
5. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - prima rata: 22.06.2023;
 - seconda rata: 22.12.2023;
 - possibilità di unica soluzione entro 22.06.2023
6. **DI DARE ATTO** che la tassa rifiuti giornaliera dei mercati verrà riscossa a titolo di canone unico patrimoniale;
7. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione tramite il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, secondo le specifiche tecniche individuate dal Decreto del 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno;

Successivamente, con voti favorevoli n. 14 e **astenuti** n. 2 (Consiglieri Prevedini e Lombardo), espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare certezza alle previsioni di entrata del bilancio e predisporre per tempo il ruolo TARI 2023.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Carlo Mangoni

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Filippo Paradiso

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2023 / 26

Ufficio Proponente: UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2023

Parere Tecnico

UFFICIO PROPONENTE (UFFICIO TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

20/04/2023

Responsabile di Settore
FAGIOLI CLAUDIA PIERA /
InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2023 / 26

Ufficio Proponente: UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2023

Parere Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Sintesi parere:

20/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Filippo Paradiso / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 24 del 27/04/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 19/05/2023.

Data, 04/05/2023

IL Segretario Generale
Filippo Paradiso / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegato A)**Utenze domestiche**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,57152	35,49862
2 componenti	0,67154	82,83012
3 componenti	0,75012	106,49587
4 componenti	0,81442	130,16162
5 componenti	0,87871	171,57669
6 componenti	0,92872	201,15887

Utenze non domestiche

Attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€. /mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme, oratori	0,49910	0,50061
2 Cinematografi e teatri	0,37432	0,38156
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,63635	0,64102
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, palestre, autolavaggi	0,94829	0,95390
5 Stabilimenti balneari	0,47414	0,47313
6 Esposizioni, autosaloni	0,42423	0,43040
7 Alberghi con ristorante	1,49729	1,50334
8 Alberghi senza ristorante	1,18536	1,18436
9 Case di cura e riposo, asili nido	1,24774	1,25151
10 Ospedale	1,33509	1,34461
11 Uffici, agenzie	1,33509	1,34003
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,68626	0,68681
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,23527	1,24388
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,38500	1,38582
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario	0,74865	0,75091
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,36004	1,35835
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista, lavasecco	1,36004	1,36598
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, imbianchino	1,02315	1,03173
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,36004	1,36598
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici, attività agricole	0,68626	0,68681
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	6,94993	6,97032
23 Mense, birrerie, amburgherie	6,05156	6,07136
24 Bar, caffè, pasticceria	4,94107	4,95111
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,52044	2,52592
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,94648	1,92306
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,94633	8,96816
28 Ipermercati di generi misti	1,94648	1,95663
29 Banchi di mercato generi alimentari	4,36710	4,38029
30 Discoteche, night club, sala giochi	1,29765	1,30646

COMUNE DI CARAVAGGIO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2023

PUNTO N. 11 O.d.G. – APPROVAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2023.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MANGONI

Passiamo al punto numero 11 dell'ordine del giorno: «Approvazione tariffe e rate di versamento TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2023».

Parola all'Assessore Nicotera.

ASSESSORE NICOTERA

La diretta conseguenza del Piano Economico Finanziario della TARI che è stato illustrato dall'architetto Bordegari si declina, appunto nella definizione delle tariffe, prima di tutto uno sguardo a quelle che sono le possibilità di rateazione, nel senso che la rateizzazione è sempre possibile. Una prima rata è stata definita per il 22 di giugno, la seconda per il 22 di dicembre, oppure c'è la possibilità di poter pagare in un'unica soluzione alla prima delle due rate.

CONSIGLIERE PREVEDINI

Con lo sconto?

ASSESSORE NICOTERA

No, senza sconto. No, è buono che entro la seconda rata non ci sia (inc.).

CONSIGLIERE PREVEDINI

No, era una battuta.

ASSESSORE NICOTERA

Anche la mia era una battuta, nel senso che la possibilità di rateizzare è sempre possibile, è sempre prevista in un'unica soluzione nella prima rata delle due. Per quanto riguarda le tariffe l'aumento è veramente marginale, nel senso che sono state fatte delle simulazioni che fanno vedere come l'aumento minimo è circa del 2,6 per cento, quindi stiamo parlando di un importo assolutamente risibile per arrivare a un importo massimo perché, come sapete, la TARI è composta da due parti, una parte fissa, una parte variabile che tiene conto della metratura dell'abitazione oppure dei locali interessati e dei componenti del nucleo familiare. Quindi, in funzione della composizione di questi elementi, le condizioni che sono state più penalizzanti, che stiamo parlando di un aumento massimo previsto del 6 per cento, quindi ancora inferiore addirittura al tasso di inflazione, tenendo conto che comunque c'è la composizione sia degli effetti positivi derivanti dalla migliore raccolta differenziata, come diceva l'architetto, che discende dalla nuova struttura della raccolta, e, di contro, un aumento

derivante dalla transazione che è stata fatta con Geco, che ha ridisegnato l'impianto dei costi di smaltimento.

Quindi stiamo parlando di aumenti che si assestano dal 2,5/2,6 al massimo 6 per cento per metrature importanti di abitazioni con importanti nuclei familiari che non rappresentano però il contribuente minimo. Per avere un'idea, una famiglia monocomponente in 60 metri quadri vede aumentare di 3 euro e mezzo la propria tariffa passando da circa 70 euro a 73 euro all'anno, 73 euro e 30 centesimi all'anno. Due componenti, una famiglia di due persone in 80 metri quadri vede aumentare da 135 euro a 143, quindi 8 euro, la TARI.

Questo per dare una dimensione degli aumenti.

Per quanto riguarda, invece, le attività produttive, gli aumenti sono ancora più contenuti, per cui attività artigianali, ristoranti e attività industriali hanno comunque degli aumenti piuttosto limitati perché stiamo parlando di 2,7 per cento medio di aumento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MANGONI

Grazie, Assessore. Apriamo la discussione sul punto numero 11 all'ordine del giorno. Chi deve intervenire? Ci sono dichiarazioni di voto? Diversamente, mettiamo in votazione il punto numero 11 all'ordine del giorno.

Chi vota a favore?

Chi è contrario?

Chi si astiene? Chi si astiene? Prevedini e Lombardo.

Mettiamo in votazione adesso l'immediata esecutività della delibera.

Chi vota a favore?

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Consiglieri Prevedini e Lombardo astenuti.